



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
UFFICIO COMMERCIO

Prot. n. 9515

Oggetto: disciplina della chiusura infrasettimanale degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 11,12 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114;
VISTO l'orientamento espresso in materia di orari delle attività di commercio al minuto in sede fissa dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nel punto 5 della circolare n. 3467/c del 28 maggio 1999;
VISTO l'art. 54, comma 1, lett. "d", del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
VISTO l'art. 50, comma 7°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
RICHIAMATO in particolare l'art. 11, comma IV°, del D.L/vo 31/03/1998, n. 114, che prevede che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservino la mezza giornata di chiusura infrasettimanale solo nei casi stabiliti dal Comune;
RICHIAMATO il Piano Commerciale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3, del 21/03/2003, esecutiva ai sensi di legge, nel quale si dispone al punto 13.2.2 che la mezza giornata di chiusura infrasettimanale per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio venga istituita solo in base ad una determinazione dell'Amministrazione Comunale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori;
CONSIDERATO pertanto, alla luce della normativa citata, che la mezza chiusura infrasettimanale non è obbligatoria ma facoltativa;
RITENUTO disporre di dare attuazione sia al richiamato art. 11, comma IV°, del D.L/vo 114/98 che al Piano Commerciale succitato mediante la concreta previsione di rendere facoltativa la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, anche per meglio soddisfare sia le esigenze dei consumatori, sia le aspettative economiche degli operatori commerciali tanto più in una fase economica connotata, come è noto, da una forte recessione dei comuni;
VISTO il D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed in particolare gli artt. 11 e 12;
VISTA la legge Regionale n. 17 dell'11/06/1999;

DISPONE CHE

- Per esercizi commerciali di vendita al dettaglio non è obbligatoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. Tale orario dovrà essere comunicato anche all'ufficio commercio;
- Sia revocata ogni precedente e diversa disposizione sindacale riferita all'oggetto.

I Vigili Urbani e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza della presente.

Santa Maria del Cedro, 17 novembre 2010

IL SINDACO
(Giuseppe AULICINO)